

Ai fini del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il capo relativo allo status non necessita di acquiescenza (rinuncia ai termini per l'appello) del PM, non essendo da quest'ultimo impugnabile.

Per i capi di sentenza e successive modifiche che dispongono circa gli interessi patrimoniali (da intendersi ampliati anche all'assegno) a favore di figli minori o legalmente incapaci, in quanto impugnabili dal PM ex art. 5, comma 5, L.898/70 e ss. mod., le parti potranno richiedere la dichiarazione di rinuncia ai termini per l'appello della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura Generale presso la Corte di Appello. In difetto i termini brevi per l'impugnazione decorreranno dalla comunicazione ex art. 133 c.p.c. (come previsto dall'art. 72, penultimo comma, c.p.c.).

In caso di acquiescenza delle parti, una volta spirato il termine per l'eventuale impugnazione da parte del PM, la cancelleria automaticamente trasmetterà copia autentica della sentenza di divorzio all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 DPR 3.11.2000 n. 396 relative allo status.

SEZIONE VII

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Art. 15 Spese ordinarie

Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (non necessarie per la frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali

(cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Art. 16 Spese straordinarie

<p style="text-align: center;"><u>SENZA</u></p> <p style="text-align: center;">PREVENTIVO ACCORDO</p>	<p style="text-align: center;"><u>CON</u></p> <p style="text-align: center;">PREVENTIVO ACCORDO</p>
<p><u>Spese scolastiche:</u> libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio</p> <p><u>Spese medico-sanitarie:</u> tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista</p>	<p><i>Si tratta di categorie di spese caratterizzate da rilevanza economica rispetto alla nuova situazione reddituale dei genitori.</i></p> <p><u>Spese scolastiche:</u> spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie; iscrizioni e rette di scuole private; rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private; corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento; frequenza del conservatorio o scuole di formazione; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense,</p>

<p>privato, spese protesiche;</p>	<p>eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi</p>
<p>Spese di natura ludica o parascolastica:</p>	<p>di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;</p>
<p>spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00;</p>	<p>Spese di natura ludica o parascolastica:</p>
<p>Spese di custodia di prole minorenni</p>	<p>corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione; corsi</p>
<p>(baby sitting):</p>	<p>sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;</p>
<p>laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne.</p>	<p>corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;</p> <p>il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio; centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da</p>
<p>Altre spese:</p>	
<p>spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.</p>	

	<p>enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto; viaggi di istruzione; vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);</p> <p>Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici; spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500 annui; spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate; esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;</p>
--	---

Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), **ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.**

Art. 17 Assegni familiari

Gli assegni familiari, salvo diverso accordo delle parti, spettano al genitore prevalentemente collocatario, anche se materialmente erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore. Al fine di agevolare l'erogazione di detti assegni, il genitore non percettore presterà espressamente il proprio consenso nell'atto contenente l'accordo di separazione e/o divorzio.

Art. 18 Detrazione per i figli a carico

Le detrazioni per figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, salvo diverso accordo.

La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse.

Art. 19 Decorrenza dell'obbligo di mantenimento

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nonché in quelli definitivi - relativi alla quantificazione degli obblighi contributivi a carico di ciascun genitore e alle modalità con le quali tali obblighi dovranno essere adempiuti - il Presidente indicherà espressamente la data di decorrenza dell'obbligo, tenuto conto delle diverse situazioni che possono presentarsi (coniugi ancora conviventi al momento dell'udienza presidenziale),